

REGIONE TOSCANA

CONTRATTO PONTE

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ALLEGATO

**“ACCORDO TRA REGIONE TOSCANA, MOBIT (IN PROPRIO E
ANCHE IN NOME E PER
CONTO DELLE SUE CONSORZIATE) ED AUTOLINEE
TOSCANE IN MERITO AI RAPPORTI
TRA CONTRATTO DI GARA E CONTRATTO PONTE”**

Accordo tra Regione Toscana, Mobit (in proprio e anche in nome e per conto delle sue consorziate) ed Autolinee Toscane in merito ai rapporti tra contratto di gara e contratto ponte

TRA

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE, Codice Fiscale e Partita IVA 01386030488, con Sede legale in Firenze, Piazza Duomo, n. 10 rappresentata dal Dirigente regionale Dott. _____, nato a ____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore _____ della Giunta Regionale della Toscana, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente e per il presente atto, autorizzato con il Decreto n. _____ del _____

E

LE SEGUENTI SOCIETA':

- **AUTOLINEE TOSCANE S.p.a.** (in seguito per brevità indicata come "AT") con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;

- **MOBIT S.c.a.r.l.** (in seguito per brevità indicata come "Mobit") con sede legale in _____, Via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;
La società _____ interviene al presente atto in proprio ed anche in nome e per conto delle sue consorziate;

Premesso che

- a) con i decreti n. 3546 dell' 8 agosto 2012 e n. 3794 del 13/09/2013, la Regione ha dato avvio alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi di TPL del lotto unico regionale, mediante la pubblicazione di specifico Avviso per l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse degli operatori economici del settore;

- b) con decreto n. 5085 del 10/11/2014 è stata approvata tutta la documentazione di gara e sono state prenotate le risorse necessarie per darne esecuzione;
- c) alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilita da ultimo al 22 luglio 2015, sono pervenute all'Amministrazione regionale n. 2 offerte, quella di Mobit Scarl (d'ora in poi Mobit) e quella di Autolinee Toscane Spa (d'ora in poi AT);
- d) con il decreto n. 973 del 2 marzo 2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio ad AT;
- e) Mobit ha presentato ricorso al Tar Toscana (n. Reg. 525/2016) per l'annullamento, tra l'altro, dell'aggiudicazione definitiva, ed AT ha presentato ricorso incidentale;
- f) il TAR Toscana sez. I, con la sentenza n.1548/2016, ha accolto un motivo di ricorso principale di Mobit e uno del ricorso incidentale di AT, individuando nei PEF presentati da entrambi i concorrenti, un vizio, che ha prodotto l'annullamento dell'aggiudicazione disposta a favore di AT e l'impossibilità di subentro per Mobit precisando che *“l'annullamento non si estende alle previsioni della lex specialis”*;
- g) che avverso la suddetta sentenza, Mobit, AT e Regione Toscana hanno presentato appello;
- h) che l'Amministrazione regionale con decreto n. 13939 del 14/12/2016 ha richiesto ai due partecipanti alla procedura di gara di presentare un nuovo PEF;
- i) Mobit in data 12 gennaio 2017 ha impugnato al TAR il suddetto decreto n. 13939/2016 e che il TAR, con Ordinanza n.76/2017, ha respinto l'istanza cautelare richiesta dalla ricorrente e ha fissato la discussione di merito al 14 giugno 2017;
- j) a seguito dell'Ordinanza del TAR n.76/2017 Regione Toscana ha stabilito la scadenza del 28 febbraio 2017 per la presentazione dei PEF e che entrambi i concorrenti alla data indicata hanno presentato un nuovo Piano economico finanziario;
- k) la Commissione giudicatrice, nominata con Decreto n. 2094 del 17/02/2017, a seguito della presentazione dei nuovi PEF, ha avviato i lavori di valutazione e analisi ed in seguito a tale attività il Presidente di gara nella seduta pubblica del 13 marzo 2017, ha provveduto, come da verbale, ad aggiudicare provvisoriamente la gara ad AT;

- l) con nota PEC del 17 marzo 2017, è stata avviata la fase amministrativa di aggiornamento della verifica dei controlli sui requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara dall'aggiudicataria provvisoria AT;
- m) il TAR Toscana a seguito dell'udienza del 14/6/2017, con sentenza n. 1159/2017 ha respinto il ricorso “*in ogni sua domanda*” promosso da Mobit per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 13939/2016 con cui la Regione ha richiesto ai due concorrenti la presentazione dei PEF (*nel caso in cui la sentenza fosse impugnata da Mobit prima della firma del presente Accordo il capoverso verrà integrato con la seguente frase “che avverso la suddetta sentenza Mobit ha presentato appello”*).
- n) con Ordinanze n. 2554/2017 e n. 2555/2017, pubblicate il 29 maggio 2017, il Consiglio di Stato, “*impregiudicate le sue ulteriori valutazioni di merito*”, ha sospeso il giudizio di appello proposto dalle parti contro la sentenza TAR n. 1548/2017 ed ha rimesso alla Corte di Giustizia UE quattro quesiti in merito all'interpretazione e applicazione del Reg. (CE) n. 1370/2007 relativi alla partecipazione di AT alla procedura di gara;
- o) la pronuncia della Corte di Giustizia incide sulla valutazione di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in fase di gara;
- p) la Regione dichiara di ritenere che risulta positivamente accertata, per la parte non soggetta al giudizio della Corte di Giustizia, la fase amministrativa di verifica dei controlli di ordine generale sull'aggiudicataria provvisoria;
- q) in conseguenza delle Ordinanze del Consiglio di Stato sopra richiamate la Regione dichiara di ritenere non possibile, allo stato, concludere definitivamente tale fase in quanto, come già evidenziato, la verifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti in fase di gara è oggi rimessa al giudizio della Corte di Giustizia europea;
- r) con decreto n. 11613 del 04/08/2017, nella more della definizione del contenzioso ad oggi pendente e della stipula del contratto di cui alla gara avviata con il citato decreto 3546/2012, (d'ora in poi *contratto di gara*) la Regione ha avviato una fase di verifica tecnica con gli attuali gestori del TPL al fine di determinare le condizioni contrattuali per l'effettuazione dei servizi attraverso l'affidamento in via d'urgenza sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5.5 del Reg. 1370/2007, mediante la stipula di un contratto ponte (d'ora in poi *contratto ponte*);
- s) è positivamente conclusa la fase di verifica tecnica con gli attuali gestori e che pertanto si procede a stipulare il presente Accordo al fine di chiarire i rapporti fra il contratto della gara del lotto unico e il *contratto ponte* nonché rendere edotte le parti dei contenuti del medesimo;

- t) la sottoscrizione del presente Accordo e l'accettazione del *contratto ponte* non determinano in nessun caso e per nessuna ragione alcuna acquiescenza o rinuncia a possibili impugnative, salvo quelle espressamente previste all'art. 1, comma 2 del presente Accordo e lasciano impregiudicate le posizioni espresse dalle parti nei contenziosi già pendenti;
- u) la stipula del *contratto ponte*, contestualmente al presente Accordo, garantirà la continuità del servizio di trasporto pubblico nell'ambito regionale con lo scopo di assicurare un livello qualitativo del servizio adeguato alla domanda di mobilità, nelle more della stipula del contratto della gara unica e permetterà di dare tempestiva attuazione alle attività propedeutiche necessarie per il *contratto di gara*;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. Le parti, impregiudicate le domande, eccezioni e conclusioni da loro espresse nei contenziosi in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, danno atto di aver esaminato il contenuto del *contratto ponte* e i relativi allegati e di non aver nulla da eccepire in merito ai medesimi. Il *contratto ponte* ed i suoi allegati sono sottoscritti contestualmente al presente Accordo oltre che dal soggetto esecutore anche da AT e da Mobit per presa visione ed accettazione.

2. In particolare le parti riconoscono che il *contratto ponte* e i relativi allegati ricognitivi nonché ogni altro aggiornamento apportato al contratto di gara in conseguenza dell'esecuzione del *contratto ponte* medesimo, ivi comprese eventuali modifiche al sistema tariffario, non determinano modifiche essenziali alle condizioni della gara regionale per l'affidamento del servizio del lotto unico regionale e delle offerte presentate e non incidono pertanto sulla gara medesima. Gli aggiornamenti al contratto di gara conseguenti all'esecuzione degli obblighi del gestore del *contratto ponte* si intendono pertanto integralmente accettati dalle parti. Le parti rinunciano conseguentemente sin d'ora a proporre eccezioni al riguardo o a promuovere eventuali contenziosi in merito.

3. Di tutti gli aggiornamenti intervenuti, in conseguenza del tempo trascorso dall'indizione della gara ed anche in esecuzione del *contratto ponte*, si terrà conto in sede di redazione del *contratto di gara*. Degli effetti economico-finanziari dei suddetti aggiornamenti si terrà conto in sede di esecuzione del contratto medesimo secondo le modalità ivi previste.

Art. 2

1. Le parti danno atto che i beni mobili, immobili, il personale e le tecnologie, quali indicati negli allegati ricognitivi al *contratto ponte* rientrano fra i beni essenziali da trasferire all'aggiudicatario nel *contratto di gara*; il medesimo aggiudicatario è obbligato ad acquisirli alle condizioni previste dalla legge di gara, nel rispetto dell'art. 15, co. 3 della L.R. 42/98. Le successive modifiche, rispetto a quanto risultante dai predetti allegati ricognitivi al *contratto ponte*, dovranno avvenire sulla base del preventivo assenso della Regione, finalizzato a verificare il mantenimento delle condizioni della gara anche ai fini dell'obbligo di acquisizione dei beni e del personale da parte dell'aggiudicatario definitivo.

Art. 3

1. Le parti danno atto che nel "*contratto ponte*" è inserita la previsione in base alla quale il gestore è obbligato a trasmettere alla Regione, secondo le modalità e le scadenze ivi previste, il regolare aggiornamento degli allegati ricognitivi al *contratto ponte*; la Regione si è altresì impegnata a chiedere al gestore medesimo tutta la documentazione e le informazioni riguardanti i beni essenziali di cui ha la disponibilità per l'esercizio del servizio, che il gestore si obbliga a trasmettere tempestivamente alla Regione.

2. Le parti danno atto che nel *contratto ponte* sono previste penali per l'inosservanza di quanto previsto del presente articolo.

Art. 4

1. Le parti danno atto che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva del procedimento di gara per l'affidamento dei servizi di TPL del lotto unico regionale - che la Regione intende adottare all'esito del completamento della verifica in ordine al requisito di partecipazione di AT, oggetto della questione interpretativa attualmente rimessa alla Corte di Giustizia UE – ferme restando le facoltà delle parti previste in premessa, l'aggiudicatario darà corso alle attività propedeutiche all'avvio del servizio, nei termini previsti all'art. 6 della lettera di invito della gara regionale, dalla *lex specialis* di gara e dalla L.R. 42/98.

2. La Regione dà atto e s'impegna a far sì che il soggetto esecutore del *contratto ponte* garantisca il rispetto della previsione di cui sopra nei confronti delle aziende proprietarie o fruitrici dei beni oggetto della procedura di gara e, specificatamente, garantisca all'aggiudicatario l'accesso ai suddetti beni e a tutte le informazioni di cui all'art. 3 al fine di poter svolgere tutte le attività necessarie al corretto svolgimento del servizio che il medesimo dovrà avviare al subentro. Le parti danno altresì atto che il *contratto ponte* contiene l'impegno del soggetto esecutore a completare ed eventualmente regolarizzare la documentazione

necessaria agli atti di trasferimento dei beni mobili, immobili e del personale e a consegnarla all'aggiudicatario entro 60 giorni dalla richiesta, successiva alla aggiudicazione definitiva, e a fornire successivamente eventuali aggiornamenti sino alla stipula del *contratto di gara*.

3. Ove non intervengano provvedimenti giurisdizionali di sospensione dell'efficacia degli atti della procedura, il *contratto di gara* e gli atti di trasferimento dei beni immobili, mobili e del personale saranno sottoscritti nel periodo intercorrente tra il sessantesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del contratto ponte ed avranno efficacia differita alla data dell'avvio del servizio.

4. Le parti danno atto che nel *contratto ponte* sono previste penali per l'inosservanza delle suddette previsioni .